

TRIBUNALE SALERNO —  
29 APRILE 1993

ESTENSORE:

PARTI: LAMBERTI S.R.L.  
IL MATTINO

**Rettifica ex art. 8 legge n. 47/1948 • Competenza •**  
**Luogo ove è domiciliato il direttore responsabile del quotidiano**

*La competenza per la richiesta di rettifica ex art. 8 della legge n. 47/1948 spetta al Tribunale del luogo di stampa del giornale (che nella specie si identifica*

*nella sede del quotidiano), poiché ivi sono sorti il pericolo di danno ed il conseguente obbligo di rettifica che nel medesimo luogo deve essere adempiuto.*

**O**missis. — Sciogliendo la riserva che precede, osserva: l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal resistente appare fondata e va, pertanto, accolta.

Deve, invero, osservarsi, che l'art. 669-ter — introdotto con la legge n. 353/1990 — nell'attribuire la competenza (inderogabile ex art. 28) per i procedimenti cautelari *ante causam* al giudice « competente a conoscere per il merito », non ha apportato alcuna innovazione ai normali criteri di determinazione della competenza territoriale di cui agli artt. 18-20 c.p.c., ai quali, pertanto, va fatto riferimento nel caso di specie.

Orbene, per quanto concerne i fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., deve rilevarsi che il quotidiano « Il Mattino » ha sede in Napoli, e che in detta città è domiciliato il direttore responsabile, come si evince in modo inequivoco dalla stessa relata di notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c.

Per quanto attiene, invece, al foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., va osservato che l'obbligazione dedotta in giudizio, e della quale si chiede ordinarsi l'adempimento, concerne l'obbligo di rettifica previsto dall'art. 8 legge 8 febbraio 1948 n. 47, modificato dalla legge 1981/416.

Trattasi di un'obbligazione posta dalla legge specificamente ed esclusivamente a carico del direttore del giornale al fine di evitare che dall'inadempimento della stessa possa derivare un pregiudizio al soggetto che si ritiene leso dalla pubblicazione dell'immagine o della notizia.

Di conseguenza l'obbligazione medesima non può che considerarsi sorta nel luogo in cui si svolge l'attività pregiudizievole temuta dal ricorrente, ossia nel luogo di stampa del giornale, coincidente nella specie con la sede del Mattino, poiché ivi — con il venire in essere del quotidiano — è insorto per la prima volta il pericolo di danno ed il conseguente obbligo di rettifica, sollecitato dal ricorrente con l'invio delle missive in atti.

Nel medesimo luogo, ossia in Napoli, tale obbligo deve, altresì, essere adempiuto, giacché è evidentemente nella sede del giornale che deve essere eseguita la rettifica disposta dal direttore responsabile (in tal senso si è sempre espressa la giurisprudenza anche nella vigenza dell'art. 701 c.p.c., v. Cass. 1977/5328, Cass. 1985/1118, Cass. 1989/4872).

A riprova di quanto precede, va osservato che nello stesso ricorso per provvedimento ex art. 700 si allega l'inadempimento alla richiesta di retti-

fica da parte del direttore in Napoli, nei confronti del quale si chiede emettersi il provvedimento cautelare richiesto.

Per le ragioni esposte, deve pertanto, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Salerno, essendo competente, in ordine all'istanza proposta dalla Lamberti s.r.l., il Tribunale di Napoli.

Concorrono giusti motivi, tenuto conto delle ragioni della decisione per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese della presente procedura. (*Omissis*).

### LA COMPETENZA PER LA RICHIESTA DI RETTIFICA SECONDO IL NUOVO RITO CAUTELARE

**I**l principio affermato nella decisione sopra riportata necessita di qualche approfondimento in quanto dà per scontata una circostanza che è tutta da verificare, e cioè se la procedura di cui all'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che modifica l'art. 8 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, abbia natura tecnicamente cautelare e quindi se sia possibile applicare integralmente ai sensi dell'art. 669 *quaterdecies* c.p.c. il nuovo rito cautelare.

In particolare, si tratta di approfondire il significato del richiamo operato dal legislatore all'art. 700 c.p.c., nell'intento — sicuramente condivisibile — di approntare a favore dell'interessato un rimedio processuale particolarmente rapido, ma da più parti criticato sul piano tecnico in quanto mero *escamotage* per utilizzare il relativo procedimento al di fuori delle proprie intrinseche caratteristiche<sup>1</sup>.

Il fatto che il *periculum in mora* per precisa scelta del legislatore sia *in re ipsa*<sup>2</sup> non comporta — come abbiamo diffusamente approfondito<sup>3</sup> — una deviazione dallo schema dogmatico del procedimento cautelare<sup>4</sup>, che come noto

<sup>1</sup> Così TREVISAN, *L'urgenza codificata: diritto di rettifica e art. 700 c.p.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 1984, II, p. 269; DITTRICH, *Dalla tutela cautelare anticipatoria alla tutela sommaria definitiva*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, p. 677 e ss., che considera il procedimento ex art. 42 della legge n. 416/1981 alla stregua di un procedimento monitorio; LODATO, *Diritto di rettifica in materia di stampa e tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.*, in questa *Rivista*, 1993, 680.

Per una dettagliata esposizione delle varie opinioni cfr. LAX, *Il diritto di rettifica nell'editoria e nella radiotelevisione*, Padova, 1989, p. 85 ss.

<sup>2</sup> PROTO PISANI, *La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela*, in *Foro it.*, 1990, V, c. 11; ROPPO, *Il diritto di rettifica nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massa*, in *Foro it.*, 1983, I, c. 471; RICCIUTO, *Diritto di rettifica*, in questa *Rivista*,

1985, p. 228; ZENO-ZENCOVICH, *Il « nuovo » diritto di rettifica: Parlamento mi fe, disfecemi Pretore*, in questa *Rivista*, 1988, p. 472; Pret. Roma, 12 novembre 1982, in *Dir. fam. pers.*, 1983, p. 173.

<sup>3</sup> DINI-MAMMONE, *I provvedimenti d'urgenza nel diritto processuale civile e nel diritto del lavoro*, VI ed., Milano, 1993, p. 23 ss., p. 31 ss.

<sup>4</sup> In questo senso invece DITTRICH, *op. cit.*, p. 679 ss. Anche Costantino, in *Commento alla legge 26 novembre 1990*, n. 353, a cura di G. TARZIA e F. CIPRIANI, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1992, fasc. 1-2, sub art. 669 *quaterdecies*, p. 415 esprime dubbi sulla natura cautelare della procedura in parola, ritenendo che si tratti di procedimenti *sommaritout court* ai quali — per il principio della compatibilità — non si dovrebbero applicare le norme sul giudizio di merito, oggettivamente inutili e non funzionali alla tutela del diritto alla difesa del soggetto passivo.

deve tenere conto delle varie opzioni del legislatore il quale, come nel caso che ci occupa, può aver preliminarmente già valutato sulla base dell'*id quod plerumque accidit* la sussistenza del pericolo da ritardo del provvedimento, soprattutto ove si tratti di situazioni a contenuto non patrimoniale.

Quanto all'altro requisito del *fumus boni iuris*<sup>5</sup>, non ci pare che sia inibito al giudice dell'urgenza qualunque tipo di valutazione sulla fondatezza della richiesta, almeno sul piano documentale sotto il profilo del controllo dei presupposti formali di cui all'art. 8 della legge in parola<sup>6</sup>, per cui il pregiudizio potrebbe anche escludersi qualora le inosservanze circa le modalità di pubblicazione appaiano marginali.

Alludiamo, in particolare, alla produzione dell'esemplare del periodico, del testo della rettifica con la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, della prova della mancata o incompleta pubblicazione della rettifica<sup>7</sup>. Tant'è che il giudice può valutare se la rettifica sia stata pubblicata con modalità corrispondenti o meno a quelle dei titoli da smentire<sup>8</sup>, se la richiesta di rettifica sia stata avanzata a distanza di tempo eccessiva rispetto alla pubblicazione considerata lesiva<sup>9</sup>, se la comunicazione contestata contenga affermazioni idonee a ledere la dignità del ricorrente<sup>10</sup>, anche se gli è precluso ogni sindacato sulla verità dei fatti pubblicati<sup>11</sup>.

In ogni caso l'attività del giudice dell'urgenza non può esaurirsi nella semplice apposizione dell'*exequatur* alla richiesta di rettifica<sup>12</sup>. E di que-

<sup>5</sup> La giurisprudenza e la dottrina prevalenti ritengono che detto requisito sia stato già individuato dal legislatore nella mancata od insufficiente pubblicazione della rettifica: Pret. Roma 5 luglio 1990 e Pret. Roma 10 luglio 1990, entrambe in questa *Rivista*, 1991, p. 157 e 162; Pret. Roma 29 aprile 1991, *ibidem*, 1991, p. 889; Pret. Roma 22 giugno 1990, *ibidem*, 1990, p. 1032 con nota di CORASANITI; Pret. Roma 1 aprile 1985, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, c. 401 con nota di FIGONE; Pret. Verona 21 dicembre 1982, *ibidem*, 1982, I, 2, c. 123 con nota di DOGLIOTTI; CORASANITI, *Diritto di accesso, diritto di rettifica, impresa di informazione*, Milano, 1986, p. 131; FIGONE, *Il diritto di rettifica nelle recenti elaborazioni di dottrina e giurisprudenza*, in *Giust. civ.*, 1987, IV, p. 405; SIMONE, *La rettifica di notizia non vera e il «medium» freddo*, in *Foro it.*, 1993, I, c. 989.

<sup>6</sup> In questo senso v. recentemente Pret. Roma 14 febbraio 1992, in questa *Rivista*, 1992, p. 875 (in motivazione).

<sup>7</sup> Pret. Roma 7 gennaio 1984, in *Foro it.*, 1984, I, c. 604, con nota di PARDOLESI; Pret. Verona 21 dicembre 1982 e Pret. Roma 12 novembre 1982, in *Giur. mer.*, 1984, I, p. 565, con nota di FIGONE; Pret. Roma 12 dicembre 1987, in *Giust. civ.*, 1988, I, p. 1065, con nota di VACCARELLA.

<sup>8</sup> Pret. Roma 24 novembre 1984, in *Foro it.*, 1985, I, c. 907, con nota di PARDOLESI.

<sup>9</sup> Pret. Roma 24 novembre 1984, in *Foro it.*, 1985, I, c. 909; Pret. Roma 1 apri-

le 1985, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 1827, con nota di CORASANITI.

A prescindere dalla circostanza che la Risoluzione (74) 26 del 1986 del Consiglio d'Europa stabilisce (art. 3, lett. i) che la pubblicazione della rettifica può essere rifiutata qualora non sia formulata «in un termine ragionevolmente breve», la c.d. attualità della rettifica, da più parti negata (ad esempio ZENO-ZENCOVICH, *La rettifica: diritto soggettivo o rimedio processuale*, in questa *Rivista*, 1985, p. 249), ci sembra invece coerente non solo con i principi propri della tutela cautelare (sui quali ci permettiamo rinviare a DINI-MAMMONE, *op. cit.*, p. 240 ss., 667, 681) ma anche in funzione della particolare rapidità che il legislatore ha voluto imprimere alla procedura di rettifica, altrimenti non spiegabile.

<sup>10</sup> VACCARELLA, *Limiti del sindacato del giudice e diritto di rettifica*, in *Giust. civ.*, 1988, I, p. 1069.

<sup>11</sup> Pret. Roma 29 aprile 1991, *cit.*, cui adde, Pret. Paola 24 luglio 1992, in questa *Rivista*, 1992, p. 673 in un'ipotesi di ricorso d'urgenza diretto ad ottenere la pubblicazione di una rettifica al di fuori di quanto previsto dalla legge sulla stampa.

<sup>12</sup> Isolata è rimasta l'opinione di MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984, p. 248 ss., che, ricollegando l'origine del diritto di rettifica all'esistenza di un'alterazione obiettiva della verità, attribuisce al pretore adito ex art. 700 c.p.c. l'obbligo di accertare proprio la presenza o meno di quei caratteri dell'informazione (non respon-

sto mi pare si sia resa conto la giurisprudenza della Pretura di Roma che, inizialmente<sup>13</sup>, aveva ritenuto che i presupposti della tutela cautelare dovessero essere concretamente accertati nella fattispecie, arrivando più di recente a conclusioni opposte<sup>14</sup>.

Naturalmente rimane fermo il principio che finalità del procedimento è il riequilibrio dell'informazione e che, quindi, come sopra accennato, non è possibile alcun controllo sulla veridicità o meno dei fatti in quanto la ricerca della verità storica non mi pare si concili con l'intento del legislatore di mettere a disposizione dell'interessato uno strumento civilistico di tutela estremamente rapida.

Quanto infine alla mancanza del nesso di strumentalità tra il provvedimento d'urgenza ed il successivo giudizio di merito, anche se la rettifica pubblicata *issu iudicis* appare di per sé esaustiva delle esigenze di tutela del ricorrente<sup>15</sup>, nulla esclude che la parte interessata possa instaurare il giudizio di merito se non altro ai fini del risarcimento del danno patrimoniale eventualmente subito<sup>16</sup>.

Le stesse problematiche si ripropongono con l'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223<sup>17</sup>, che ha più di recente disciplinato il diritto di rettifica nei confronti di telegiornali e giornali radio, sia pubblici che privati, prevedendo per il soggetto leso — nell'ambito di una contorta normativa — la possibilità del ricorso (in via d'urgenza) all'autorità giudiziaria.

Se, dunque, trattasi di fattispecie procedimentali che, anche a prescindere dal richiamo espresso all'art. 700 c.p.c. (che pure assume di per sé notevole rilevanza), sono ricostruibili secondo i canoni propri della tutela cautelare, non si può non fare riferimento alla competenza del giudice del merito ritenendo applicabile *in toto* il nuovo rito cautelare, sulla cui tendenziale onnicomprensività ci siamo altrove già diffusamente soffermati (combinato disposto degli artt. 669 *ter* e *quaterdecies*)<sup>18</sup>.

Il che comporta, di conseguenza, innanzitutto che il giudice cautelare è soltanto quello competente per il merito. Il caso ha voluto che nella fatti-

denza al vero, idoneità lesiva della dignità) alla stregua dei quali la comunicazione stessa sarà giudicata suscettibile di rettifica o ne verrà riconosciuta la legittimità.

<sup>13</sup> Pret. Roma 12 dicembre 1987, in questa *Rivista*, 1988, p. 465; Pret. Roma 21 aprile 1988, *ibidem*, 1988, p. 469.

<sup>14</sup> Pret. Roma 22 giugno 1990, in questa *Rivista*, 1990, p. 1032; Pret. Roma 29 aprile 1991, *ibidem*, 1991, p. 889; Pret. Roma 23 dicembre 1991, *ibidem*, 1992, p. 870.

<sup>15</sup> È questa la tesi di FRAGOLA, *Diritto di rettifica e giornali nelle scuole*, in *Dir. aut.*, 1982, p. 182.

<sup>16</sup> Pret. Roma 5 luglio 1990, *cit.*; TREVISAN, *op. cit.*, p. 266.

<sup>17</sup> ZENO-ZENCOVICH, *La disciplina del diritto di rettifica nella nuova legge radiotelevisiva*, in questa *Rivista*, 1990, p. 833. Per alcune recenti applicazioni della nuova normativa v. Pret. Roma 24 marzo 1992, in questa *Rivista*, 1992, p. 879 e

Pret. Roma 29 febbraio 1992, in *Foro it.*, 1993, I, c. 986, con nota di SIMONE. Tra le due normative, tuttavia, permane una differenza quanto al contenuto del provvedimento cautelare: la richiesta di rettifica a mezzo stampa, infatti, può concludersi o con l'accoglimento del ricorso o con il rigetto; non altrettanto, invece, nel caso di rettifica radiotelevisiva, ove il contenuto della decisione può assumere i caratteri più variegati.

<sup>18</sup> DINI-MAMMONE, *op. cit.*, p. 77 ss.

Nel senso del testo cfr. D'AIETTI-FRASCAMANI-MIELE, *I provvedimenti cautelari*, II ed., Milano, 1993, p. 188; CECCHIELLA, in VACCARELLA-CAPPONI-CECCHIELLA, *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992, p. 350; PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, p. 390; OBERTO, *Il nuovo processo cautelare*, Milano, 1992, p. 142. *Contra*: CONSOLO, in CONSOLO-LUISSO-SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 1991, p. 545.

specie il foro generale di cui agli artt. 18 e 19 coincidessero con il foro facoltativo di cui al successivo art. 20: il luogo di stampa del giornale infatti era lo stesso ove aveva sede il quotidiano ed ivi era domiciliato il relativo direttore responsabile, unico legittimato passivo ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge sulla stampa<sup>19</sup>.

E correttamente si è fatto riferimento *in primis* al luogo di svolgimento dell'attività pregiudizievole, senza escludere — trattandosi di rapporto obbligatorio — anche il foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., cioè quello del luogo di esecuzione da parte del direttore responsabile dell'obbligazione dedotta in giudizio<sup>20</sup>.

In secondo luogo, il giudice deve fissare il termine per l'inizio del giudizio di merito, anche se la rettifica, una volta attuata, si realizza *unum actu* e quindi generalmente non avrebbe senso coltivare il giudizio di merito se non a fini risarcitori: il provvedimento, quindi, ai sensi dell'art. 669 *novies* perderebbe la sua efficacia se il giudizio di merito non venisse iniziato, ma di fatto ciò non avrebbe alcuna rilevanza in quanto la pubblicazione — nelle more — della rettifica avrebbe già assolto alle finalità che il ricorrente si era riproposto.

ENRICO A. DINI

<sup>19</sup> La legittimazione passiva anche del c.d. direttore di fatto è oramai ammessa in considerazione dell'espressione usata dal legislatore in sede di modifica dell'art. 8: cfr. per tutti LAX, *op. cit.*, p. 111.

<sup>20</sup> Sul punto v. in senso conforme LODATO, *Trasmissioni televisive e determinazione del giudice territorialmente competente ad emettere i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, in questa *Rivista*, 1993, p. 112.